

CLXLI.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SGLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Approvazione dell'art. 13 secondo la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale, coordinata cogli emendamenti dei Senatori Di Pollone e Scialoja — Dubbio del Senatore Duchoqué sull'art. 14 chiarito dal Senatore Jacquemoud (relatore) — Approvazione di quest'articolo e dell'art. 15 modificati dall'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Di Revel combattuta dal Senatore Jacquemoud — Approvazione dell'art. 16 del progetto ministeriale secondo la proposta Di Revel — Adozione degli articoli 17 al 20 — Osservazioni sull'art. 21 del Senatore Vacca, combattute dal Senatore Jacquemoud — Aggiunta al detto articolo proposta dal Regio Commissario, accettata dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Paleocapa cui rispondono il Senatore Jacquemoud ed il Regio Commissario — Emendamento al medesimo del Senatore Vacca — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi, forniti dal Senatore Jacquemoud — Emendamento del Senatore Lauzi combattuto dai Senatori Duchoqué, Arnulfo e dal Regio Commissario — Ritiro dell'emendamento Lauzi — Parole del Senatore Paleocapa e del Regio Commissario — Approvazione della prima parte e dell'aggiunta all'art. 21 fatta dal Regio Commissario — Osservazioni contro l'emendamento Vacca dei Senatori Arrivabene, Di Revel, Duchoqué, Arnulfo e Jacquemoud — Reiezione dell'emendamento Vacca — Approvazione della terza parte dell'art. 21 — Emendamento all'art. 22 del Senatore Vacca — Aggiornamento della discussione a domani..*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione pubblica, di Agricoltura e Commercio ed il Commissario Regio.

Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge una lettera del Senatore Avossa che per motivi di salute chiede un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor professore Jean Joseph Garnier della quarta edizione d'un suo *Trattato di contabilità* ad uso delle scuole tecniche e degli istituti di Commercio e di industria;

Il signor Orazio De Mita di parecchi esemplari delle sue *Osservazioni* sul progetto di legge forestale pel Regno d'Italia, pubblicato dal Ministero di Agricoltura e Commercio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Nell'adunanza precedente eravamo giunti all'articolo 13.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, Relatore. L'Ufficio Centrale, in seguito alla discussione che ebbe luogo nell'ultima seduta, si è radunato ieri col Regio Commissario, avendo pregato ad intervenire anche quei Senatori, i quali avevano proposto degli emendamenti.

In questa adunanza si sono combinati d'accordo gli articoli 13, 14, e 15, nei quali non s'è cambiata la sostanza delle primitive disposizioni, ma si introdussero alcune modificazioni di redazione.

Ne darò lettura al Senato:

Art 13.

« La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo. »

Colla parola *effettivo* si corrisponde agli emendamenti che erano stati proposti, e si sono messe al plurale le parole: « la media degli stipendi, » mentre che nel progetto sta: « la media dello stipendio, » perchè vi sono necessariamente più stipendi, quando si parla di tre anni.

Si aggiunse di poi:

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che giusta i regolamenti speciali non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio od a stipendiare subalterni. »

Si è tolto soltanto la parola *propine*, pensando che le parole: « e gli altri proventi » basterebbero per spiegare il senso di quest'articolo.

Poi si è aggiunto:

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di 4/5 quando la media sia inferiore a lire 3000, e di 2/3 quando ascende a lire 3000 o ad una somma maggiore. »

Quest'alinea è stato inserito in seguito alla proposta del Ministro delle finanze, perchè conforme a quanto si pratica attualmente.

Quindi segue:

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

Gli art. 14 e 15 furono redatti come segue:

Art. 14.

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

Art. 15.

« La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni, allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

Come vede il Senato, non si è cambiata in nulla la sostanza di quegli articoli, solo la redazione fu migliorata.

Presidente. Prima di leggere la nuova redazione combinata tra il signor R. Commissario, l'Ufficio Centrale, e credo anche coi Senatori che proposero emendamenti, interrogherò il signor Senatore Scialoja se aderisce.

Senatore Scialoja. Aderisco.

Presidente. Non veggio presente il Senatore Di Polone, ma crede che aderisca?

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Aderisce anch'esso.

Presidente. Dunque la nuova redazione sarebbe nella seguente conformità (V. sopra.)

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo 13 nella conformità testè letta.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'art. 14 subì pure una modificazione dall'Ufficio Cen-

trale d'accordo col signor Regio Commissario. Lo rileggo (V. sopra.)

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Mi pare, che dalla redazione di quest'articolo, per quanto almeno ne apprendo nell'udirne la lettura, non si rilevi se quando è permesso il cumulo di più impieghi abbiano a tenersi diverse ragioni di liquidazione per ciascun impiego secondo la permanenza in esso più o meno lunga.

Pregherò intorno a ciò di uno schiarimento o l'Ufficio Centrale o il R. Commissario.

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Può darsi che un impiegato non abbia che un solo impiego e poi che tre o quattro anni prima di ottenere la sua pensione di riposo ottenga un altro impiego il quale in virtù della legge sui cumuli degli impieghi, è ammesso a cumulare coll'impiego di cui gode. Questo deve essere considerato assolutamente come se quell'impiegato avesse ottenuto un aumento di stipendio, ed in questo caso, la media sarà desunta, a tenore dell'articolo 14, tal quale è stato formulato nuovamente, sulla somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. Si è messa la parola *effettivamente goduti*, imperocchè nella legge dei cumuli è preveduto che, in certe circostanze, quando si possono cumulare due stipendi si fa una riduzione sopra uno di essi, ed allora non si deve prendere per base lo stipendio intero dei due impieghi, ma solamente la parte di stipendio che l'impiegato è stato ammesso a godere effettivamente in virtù della legge sopra i cumuli.

Non so se queste osservazioni avranno risposto al dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Duchoqué, o se creda che quel dubbio rimanga ancora dopo la redazione testè presentata dall'Ufficio Centrale.

Senatore Duchoqué. Mi persuado che il dubbio è veramente risoluto nel senso che ha spiegato l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale. Nè ho ragione da soggiungere.

Presidente. Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'articolo 14 nella conformità in cui l'ho letto.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 15 del progetto ministeriale è stato soppresso e non se ne domanda la restituzione.

Veniamo ora all'articolo 15 del progetto dell'Ufficio Centrale, pel quale si è anche combinata una nuova redazione di cui darò pure lettura. (V. sopra.)

Senatore Jacquemoud, *relatore.* È lo stesso pensiero, solamente è spiegato con maggior brevità.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, io metto ai voti l'art. 15.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 16.

« Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale al due e mezzo per cento di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale al due e mezzo per cento sopra le prime lire 2000, e all'uno e tre quarti per cento di essa sopra ogni rimanente somma, per ciascun anno di servizio. »

« Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 16... »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Si tratta di cosa di non grave entità, su cui tuttavia desidero una spiegazione.

Io non saprei vedere la ragione per la quale si sia mutato il sistema di liquidazione delle pensioni.

Nel progetto ministeriale è detto che quando la media non supera le lire 2000, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio. Se poi la media supera quella somma, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo sopra le prime lire 2000, ed ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

L'Ufficio Centrale invece cambia questo sistema, e mentre ammette una locuzione che equivale a quella del Ministero per le prime lire 2000, poichè il 2 1/2 per 100 equivale precisamente ad un quarantesimo; sopra le somme poi eccedenti le lire 2000 l'Ufficio Centrale propone di sostituire al sessantesimo l'1 3/4 p. 100, il che produrrebbe aumento nella pensione.

È vero che non è aumento di rilievo, ma è sempre un aumento di cui non so trovare la ragione, per cui io propongo il ristabilimento dell'articolo ministeriale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io quanto al 40. mo che era nel progetto ministeriale non si è nulla a dire, poichè la computazione del 2 1/2 p. 100 vi corrisponde perfettamente.

Non bavi dunque differenza che tra il 60. mo del progetto ministeriale, e l'1 3/4 p. 100 del progetto dell'Ufficio centrale.

Ora bisogna anzitutto ritenere che dalle varie Commissioni che prepararono questo progetto di legge e specialmente dalla Commissione governativa del 1861, a vece del 60. mo si era proposto il 50. mo. Il Ministero non credette di aderire a questa proposta, si dispose però facilmente ad accordare l'1 3/4 p. 100 che corrisponde a 57 p. 100 circa, invece del 60; differenza questa che in pratica sarà di poco risultato.

Diffatti se si pon mente alle tabelle state preparate per cura del signor Commissario Regio, si vedrà che per tutte le pensioni il cui stipendio è inferiore a L. 6000, la differenza scompare a 40 anni di servizio, per mezzo della riduzione ai quattro quinti dello stipendio. Il Mi-

nistero ha creduto di dovere entrare in questa via, tanto più che il sistema del 60. mo necessitava per la liquidazione delle pensioni alla Corte dei conti un doppio lavoro molto improbo, imperocchè il numero 100 diviso per 60 produce una frazione infinitesimale di uno e 66, di difficile applicazione nella pratica.

Si è per questo motivo che si è adottato tale sistema di computazione, il quale non importa in pratica che un aggravio impercettibile alle finanze.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io ammetto facilmente che l'aumento, come ho detto fin da principio, non è di grande entità, ma non so trovar motivo di accrescere le pensioni in ciò solo che nella liquidazione la cosa riesca più facile. Sono persuaso che alla Corte dei Conti non si troveranno guori imbarazzati a fare queste liquidazioni, quantunque si venga ai millesimi; si sa che per queste operazioni vi sono delle tabelle preparate dalle quali non si ha che a copiare le cifre, ed io che appartengo ad una amministrazione ove si calcolano i millesimi e le frazioni di millesimi, come quella della Cassa di Risparmio, so bene come queste operazioni si fanno.

So che rispetto alle pensioni inferiori a lire due mila non ci sarà aumento, perchè il modo di computazione è lo stesso proposto dal Ministero; ma il vantaggio non sarà che per le pensioni al di sopra di L. 2000.

Sicuramente non è cosa di grave entità, ma se si ricorre alle tabelle si vedrà che vi è una diversità in più motivata unicamente da una facilità di conteggio, che, dico, non essere reale, perocchè per parte di computati la cosa non riesce difficile.

Per queste ragioni, io che credo che laddove si può far qualche risparmio anche piccolo, convenga farlo, se non vi è motivo serio di fare altrimenti, propongo sia ristabilito il testo del Ministero a questo riguardo, e lo riprendo come emendamento.

Presidente. Il senatore Di Revel riprende in via di emendamento tutto intero l'articolo o solamente la seconda parte?

Senatore Di Revel. Tutto intero l'articolo.

Presidente. Domando se è appoggiato questo emendamento, che consiste nel riprendere l'articolo del progetto ministeriale:

« Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime lire 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti questo articolo che rimane il 16.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 17.

« Le pensioni non potranno essere inferiori alle lire 150 né eccedere i quattro quinti della media dello stipendio calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale. »

« L'impiegato che abbia quaranta anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media dello stipendio, senza che si possa però eccedere le lire 8000. »

Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

Art. 18.

« Il maximum delle pensioni civili è fissato in ogni caso alle lire 8000. »

Chi lo approva sorga.
(Approvato.)

Art. 19.

« Nel caso espresso nell'art. 2 la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni. »

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media dello stipendio, non eccedendo però mai il maximum stabilito dall'art. 20. »

Senatore Jacquemoud, relatore. La citazione dell'art. 20 dev'essere cambiata con quella degli articoli 17 e 18 stati testè votati.

Presidente. Bisogna dunque dire: stabilito dagli articoli 17 e 18.

Rileggo l'articolo con questa variante (V. sopra.)
Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

Art. 20.

« L'indennità, di cui è parola negli articoli 3 e 4, consiste in una somma fissa per una sola volta. »

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime L. 2000, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. »

Senatore Jacquemoud, relatore. In principio di questo articolo si citano gli articoli 3 e 4.

Basta citare l'art. 3 e dire così: L'indennità di cui è parola nell'art. 3, ecc.

Presidente. Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti colla modificazione testè accennata (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

L'articolo 20 del progetto ministeriale è soppresso perchè, come si dice, fu trasportato agli articoli 17 e 18 con modificazione.

TITOLO IV.

Delte pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati.

Art. 21.

« La vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

« In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Io sento il dovere d'invocare la più seria attenzione del Senato sulla discussione di codesto articolo 21 non che sulla serie degli articoli posteriori che toccano di una materia delicatissima, cioè le pensioni attribuite alle vedove e alla prole superstite degli impiegati. Si tratterà di scegliere tra due sistemi. Il sistema abbracciato dal Ministero, il quale a dir vero mi pare abbastanza equo e temperato, abbastanza flessibile ed accomodato alle svariate esigenze, non che ai precedenti delle varie legislazioni d'Italia, di cui si avrà a tenere ben conto, e d'altro canto tra l'opposto sistema serbato dall'Ufficio Centrale nei suoi emendamenti, il qual sistema dirò francamente mi pare soverchiamente duro e improntato di esclusivismo esagerato.

Dimostrerò ora questa mia proposizione col confronto del progetto ministeriale e del contro-progetto dell'Ufficio Centrale. Comincerò dall'articolo 21 che viene in disamina.

L'art. 21 dell'Ufficio Centrale riproduce nel primo alinea e mantiene il progetto ministeriale.

Se non che nel secondo alinea insinua una variante di molta importanza che potrebbe condurre a gravissime conseguenze.

Gioverà leggere e porre a riscontro i due articoli rispondenti.

L'articolo del progetto ministeriale è così concepito:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli sieno in età minore, e le figlie nubili. »

Quello dell'Ufficio Centrale è formulato così:

« In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole orfana dall'impiegato, finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili. »

Egli è chiaro dal confronto di queste due locuzioni che nel concetto ministeriale il godimento della pensione alla prole orfana è continuato sinchè sia raggiunta l'età maggiore dal figlio maschio, ed accompa-

gna poi la figliuola femmina quanto duri il suo stato nubile.

Ma col sistema dell'Ufficio Centrale si mette in parità di condizioni la prole superstita senza condizione di sesso, facendo cessare indistintamente il godimento della pensione all'inizio dell'età maggiore, sia che la figliuola femmina fosse uscita o rimanesse ancora in istato nubile.

Ciò posto, io domando se veramente questo sistema tenuto dall'Ufficio Centrale che aggrava sì duramente la sorte delle figliuole femmine abbiasi a reputare consentaneo ai dettami di giustizia e di equità, e aggiungerò, di convenienza politica e sociale. Io non lo credo.

Sarebbe assurda in primo luogo l'idea di eguagliare la condizione sociale della donna a quella dell'uomo.

L'uomo indubitatamente, come prima abbia raggiunto l'età maggiore, l'età cioè della pienezza dello sviluppo delle sue facoltà fisiche ed intellettuali, assume la piena responsabilità del suo destino e del bene e del male; egli non ha nulla a domandare alla carità pubblica, salvo il caso di assoluta impotenza al lavoro; molto meno poi potrebbe avere diritto a sovraimporre il peso della sua esistenza al pubblico erario; ma diremo forse che la stessa cosa sia della donna?

Essere debole, delicato, privilegiato, la donna, solitaria nel mondo, non può bastare a se stessa, ha bisogno di completare la sua esistenza, ha bisogno d'invocare protezione ed appoggio, e quando, per accidenti di fortuna, questa protezione non la trova più nei suoi genitori, non può che domandarla e cercarla nella società coniugale che è il suo stato naturale.

Nè si dica, o signori, che la donna non possa sottrarsi alla inesorabile legge del lavoro.

Lo sappiamo; ma il lavoro rispetto alle donne raramente potrà bastare alle supreme necessità della vita.

Ricorderò a tal proposito che un illustre scrittore francese tracciando il lugubre quadro della miseria pubblica, notava con dati statistici, che il maggior contingente alla prostituzione pubblica lo forniscono le povere operaie di Lione.

Ma vediamo da quali considerazioni è mosso l'Ufficio Centrale per trattare, come io diceva, con alquanto durezza la donna.

Io non trovo, leggendo la relazione, che un solo argomento, o, dirò meglio, un esempio.

Si ricorda il dettato della legge sulle pensioni militari, e poichè quella legge ha seguito precisamente le stesse norme, queste norme si vogliono applicate al regime delle pensioni civili.

Io non so veramente intendere il valore e la efficacia di codesto esempio. Se non si dimostra la giustizia intrinseca che regge le pensioni militari, vi sarà in tal caso un vizio e una ingiustizia di più da correggere. Nè veggio quale ostacolo si opporrebbe ad attenuare le disposizioni alquanto più dure della legge per le pensioni militari col favore delle più larghe conces-

sioni che noi potremmo introdurre nel sistema delle pensioni civili.

Ma, io dirò di più, il sistema delle pensioni militari, laddove si volesse pigliare a norma per regolare il diritto delle vedove ed orfani, bisognerebbe che si facesse per via di assimilazione compiuta. E qui cade in acconcio l'osservare che nella legge per le pensioni militari si racchiudono disposizioni speciali, eccezionali, che provvedono con buon diritto alla sorte delle vedove e delle orfane; per esempio vi sono contemplati i casi di riforma che pure fan luogo a pensioni a pro' dei militari e delle loro vedove, non ostante che il periodo per la pensione di riposo non sia trascorso. Adunque per logica conseguenza codesta disposizione eccezionale dovrebbe pure accomunare al regime delle pensioni civili.

Aggiungerò un altro argomento che non mi pare destituito di fondamento.

Ricorderanno che secondo gli organamenti militari, non si consente ai militari il matrimonio senza la dote di 25 mila lire. Ciò importa che la condizione delle vedove ed orfani di militari riesce d'ordinario molto meno triste che quella delle vedove ed orfani degli impiegati civili.

Io vi richiamerò ad una considerazione che vi esponea testè nella discussione generale. Noi abbiamo a discutere una legge che impronta un carattere generale. Ciò vuol dire che non potremmo assolutamente pretermettere tutte le varietà delle singole legislazioni d'Italia. Sarebbe desiderabile che questa legge portasse l'impronta di un sistema eclettico che non tenesse in non cale i più benigni dettati seguiti dalla legge sulle pensioni nel Napoletano, di quella largamente benigna seguita in Toscana, e, vorrei aggiungere, in Lombardia. In quei sistemi noi troviamo più generosamente trattata la sorte delle vedove e degli orfani.

Io credo che dovremmo tener gran conto di questa considerazione e non trincerarci dietro la massima dei precedenti e della immobilità delle discipline delle antiche Provincie; facciamo anzi che, sia ritemprata la stessa legge sulle pensioni militari (ed io primo invocherò questa misura), che in essa si seguano codesti principii di più elevata giustizia sociale.

Io non voglio dissimulare che faccio grande assegnamento sull'appoggio del Regio Commissario perchè non voglio supporre, in verità, che il Ministero potesse ripudiare l'opera sua. Ma perchè egli vorrebbe disdirlo? Perchè dall'Ufficio Centrale gli si fa balenare agli occhi una larva di economia tapina, che non si potrebbe ottenere che a prezzo di sacrifici durissimi e di sofferenze infinite? Io ogni caso invocherò fiducioso l'alta equità ed il senno del Senato.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'onorevole signor Senatore Vacca ha fatto appunto all'Ufficio Centrale di aver mutato il paragrafo del progetto ministeriale.

La differenza esistente tra la proposta ministeriale e quella dell'Ufficio Centrale consiste in ciò che l'Ufficio

Centrale non accorda la pensione alle figlie maggiorenni quantunque nubili, invece secondo la proposta ministeriale, quando un impiegato venga a morire e che lasci una figlia, questa avrà diritto alla pensione non solo mentre è in stato minorenni, ma anche per tutta la sua vita quando non trovasse un marito; di modochè, avvenendo la morte di un impiegato, potrebbe accadere che per 60 anni, e più ancora, il Governo fosse tenuto di dare una pensione alla figlia nubile.

È vero che l'Ufficio Centrale non ha creduto di entrare in maggiori particolari per non ammettere questa disposizione del progetto ministeriale, e che si è riferito semplicemente alle disposizioni della legge sulle pensioni militari, dicendo che non vi erano ragioni per dare alle vedove ed alla prole degli impiegati civili, pensioni e vantaggi maggiori, di quelli che sono accordati dalle leggi militari alle donne ed alla prole dei militari.

Ma poichè l'onorevole Senatore Vacca vuole un più largo sviluppo, ragioni più stringenti, non sarà difficile il darle.

In primo luogo se si vuol consultare la legislazione francese, la belga e varie altre, si vedrà che questo vantaggio non è accordato alle figlie maggiorenni quantunque nubili, e con molta ragione; imperocchè mentre che per la prole orfana e minorenni, si presume che essa non può procurarsi i mezzi di sussistenza, ma quando essa è arrivata all'età maggiore, la figlia dell'impiegato civile si trova nelle stesse condizioni che la figlia dell'impiegato militare, cioè che debbono provvedere alla propria sussistenza. Se si adottasse la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, non v'è dubbio che si aggraverebbe di molto l'erario pubblico; avendo voluto fare una legge di unificazione si dovettero applicare le massime che furono già sancite dal Parlamento e quelle vigenti in tutte le provincie d'Italia.

Questa questione che è proposta non è nuova, essa fu già esaminata all'occasione della legge sulle pensioni militari; e fu decisa nel senso che trovasi scritto nell'articolo 28 della legge militare, cioè di accordare una quota di pensione ai figli ed alle figlie nubili minorenni dei militari.

Poi vi è un articolo che dice che una figlia anche minorenni collocata in matrimonio, perde il diritto alla pensione.

Questo è un provvedimento che era già scritto nel brevetto del 1835 in cui la pensione non era accordata alla prole che quando era minorenni; anzi quando le figlie si maritavano prima di essere giunte all'età maggiore, esse perdevano il diritto alla pensione. Tale disposizione è pure scritta nelle leggi delle diverse provincie italiane.

Non vedo il motivo perchè adesso si debba far prevalere un altro sistema che non è fondato nè sulla equità, nè sulla giustizia, nè sovra un precedente delle altre legislazioni, nè massimamente sulla legge votata dal Parlamento relativa alle pensioni dei militari.

L'onorevole Senatore Vacca ha detto che se la legge

sulle pensioni militari non è giusta, noi dobbiamo correggerla.

Ma qui certamente non vi è ingiustizia, e quando lo stato delle finanze permetterà di concedere maggiori larghezze tanto alla prole minorenni, quanto alle figlie nubili, sia dei militari, sia degli impiegati civili, allora facendosi una legge nuova si provvederà per le vedove, e per la prole degli impiegati tanto militari che civili; ma nelle circostanze attuali io credo che sarebbe una larghezza alla quale l'Ufficio Centrale conscienziosamente non potrebbe assentire.

Commissario Regio. L'Ufficio Centrale ha arrecato al progetto ministeriale parecchie modificazioni, la maggior parte delle quali hanno lo scopo di restringere viepiù la misura delle pensioni nell'interesse dell'erario.

Queste limitazioni il Governo non può in massima che accettarle ben volentieri segnatamente nelle condizioni presenti delle nostre finanze. Una di esse è relativa alla pensione a cui hanno diritto le figlie degli impiegati civili; poichè, mentre il progetto ministeriale poneva la sola condizione di dover le figliuole orfane essere nubili, l'Ufficio Centrale aggiunse anche l'altra che debbono essere di minore età.

Io ripeto che il Ministero ha accettata questa limitazione aggiunta dall'Ufficio Centrale e le altre somiglianti dettate dal medesimo scopo finanziario.

Il Senato ha udito le ragioni già largamente esposte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Tra queste è certamente gravissima la comparazione col trattamento a cui sono sottoposte le figlie degli impiegati militari.

Quantunque la legge sulle pensioni militari sia fondata su principii alquanto diversi da quelli su cui si fonda la legge sulle pensioni civili, tuttavia è facile il riconoscere che, quanto alla vedova e alla prole, la condizione nell'uno e nell'altro caso è sempre la medesima, e conviene sia applicata la stessa misura.

Le ragioni per le quali la pensione dee cessare non possono essere diverse per la prole degli impiegati civili, e per quella degli impiegati militari. Esse sono desunte dalle condizioni e dallo stato delle persone a cui la pensione è attribuita non dalla misura più o meno diversa della pensione stessa.

L'interesse finanziario reclama rigorosamente l'accettazione della proposta dell'Ufficio Centrale. Nessuna ragione di giustizia vi si oppone. Ragioni invece di eguaglianza e di opportunità la consigliano.

Intanto, poichè ho la parola, prendo occasione di proporre, d'accordo coll'Ufficio Centrale, un'aggiunta alla prima parte dell'art. 21 la quale sarebbe concepita nei termini seguenti:

« La vedova colle condizioni sopradette, avrà diritto alla pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio. »

La ragione di quest'aggiunta è evidente, allorchè l'impiegato è morto dopo 25 anni di servizio egli è stato

fatalmente costretto a cessare dal servizio; la morte ha posto un termine definitivo e irretrattabile alla sua carriera. Quindi sarebbe duro e inconsequente il negare alla vedova il diritto a conseguire la pensione che è conceduta per legge nel caso in cui fosse provata la inabilità del marito a proseguire nel servizio pubblico.

Ancora un'altra lieve modificazione proporrei al principio del 2° alinea di quest'articolo. Essa consiste nel sopprimere le parole: « In mancanza della vedova » ristabilendo le prime parole del testo ministeriale « Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato... »

Le parole « in mancanza della vedova » sembrano superflue perchè si tratta di *prole orfana*, e mentre sono superflue potrebbero dare luogo ad equivoci nell'applicazione della legge.

Presidente. Prego il Commissario Regio di farmi passare la redazione nuova che propone.

(È fatta passare al banco della Presidenza.)

Prima di dare la parola al Senatore Paleocapa informerò il Senato della variazione proposta dal Commissario Regio, e interrogherò l'Ufficio Centrale se vi aderisce.

Rileggo la prima parte dell' articolo.

« La vedova dell'impiegato, contro del quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero ci fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

Qui il signor Commissario Regio fa la seguente aggiunta:

« La vedova, colle condizioni sopradette, avrà anche diritto a pensione ove il marito sia morto dopo 25 anni di servizio. »

E poi far susseguire l'ultimo alinea in questa conformità.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la nuova proposta del Commissario Regio.

Presidente. Ora la parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Volevo fare un'osservazione, in forza della quale a dir vero non mi pare abbastanza equa la disposizione portata da quest' articolo sul trattamento delle vedove.

Io trovo giustificato che la prole venuta a maggiore età non abbia diritto ad alcuna pensione, appunto perchè ci è la presunzione che essa possa procurarsi modo di vivere e che possa reggere da sè. Ma quanto alla prole in età minore mi pare che dovrebbe esserle riconosciuto un diritto, sia che viva ancora la madre, sia che abbia cessato di vivere. A me non par giusto che si debba dare ad una vedova la stessa pensione sia che

non abbia figli assolutamente, sia che abbia figli maggiori, come la si darebbe ad una vedova che resti abbandonata dal marito con figli minori e con più figli minori che deve mantenere: mi pare che questo sia un trattamento assai poco equo.

Si dirà forse che il voler assegnare una quota di pensione anche ai figli minori, questa quota, per quanto sia tenue, verrà ad aggravare di troppo l'erario, e quindi incorreremo in quello scoglio dal quale si è creduto potersi in simili casi salvare con altre disposizioni di legge.

Ma io faccio osservare che quando siano ben commisurate le pensioni delle vedove, non credo che l'assegnare quote anche ai figli minori possa aggravare di più l'erario. Io dimando: come si sarà stabilita la pensione da assegnarsi alla vedova? Probabilmente tenendo conto dei casi che possono avvenire, che ella cioè abbia anche dei figli minori da mantere: cosa che certamente è possibile e che è anzi più o meno probabile. Ora se avete tenuto conto di questa circostanza, avrete dato alla vedova una pensione maggiore di quella che le avrebbe bastato se non aveste tenuto conto di questa circostanza.

Io dico adunque: esaminate con che fondamento avete assegnato la quota alle vedove; se avete preso per norma la supposizione che essa possa restar con figli minori, diminuite la sua quota ed invece introducetene una da assegnarsi ai figli minori, che a tutto rigore dovrebbe essere accordata secondo il numero delle teste di questi figli, in modo che ciascun figlio minore avesse, sia pur tenue, una quota di pensione; e la vedova avesse oltre le pensioni di questi ragazzi, quella pensione che le competerebbe ove non avesse figli minori.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud. Le osservazioni che sono state fatte dal Senatore Paleocapa si riferiscono all'idea che il Governo debba dare una pensione alla vedova ed una pensione ai figli dell'impiegato.

Ma questo non è il concetto della legge. La legge dà e pensioni alle vedove, sia che vi sia o non prole minorenni. Quando vi sono figli o figlie minorenni, la vedova è tenuta ad alimentarli secondo le disposizioni del Codice civile e la pensione l'aiuta ad adempire quest'obbligo.

In mancanza della madre vedova, allora quel diritto che era accordato alla vedova, lo è ai figli o figlie minorenni; sicchè nel primo caso la pensione va alla vedova; nel secondo caso va alla prole minorenni.

Il volere ora esigere che si diano due distinte pensioni una alla vedova, l'altra alla prole, sarebbe un ritornare indirettamente nella questione analoga al sistema di premiare i genitori di numerosa prole.

Questo non è il sistema della legge. La legge vuol provvedere alla vedova, la quale poi è tenuta a provvedere alla prole minorenni; e solo quando viene a

manca la vedova, sottomette nel diritto alla pensione la prole minore.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Prego l'onorevole relatore di osservare che sarà più o meno giusto quanto io ho fatto presente; ma non comprendo come si possa confondere l'obbligo che in altri tempi e in altre legislazioni lo Stato si era imposto di accordare sussidii ai padri di numerosa prole, o di esentarli da imposta colla disposizione che ora discutiamo di provvedere ai bisogni dei figli minorenni degli impiegati.

Io farò osservare che tutto quello che ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non collima menomamente con quello che ho inteso di dire. Io non intendo dire che lo Stato sia obbligato di mantenere le vedove e i figli; dico che bisogna assegnare alle vedove e ai figli una giusta pensione, proporzionata alle loro speciali circostanze.

Ora domando io: quando assegnate per assoluto una pensione ad una vedova, qualunque sianò le sue circostanze di famiglia, riuscite voi ad ottenere tale equità di trattamento? Ma si dirà: si è soddisfatto al debito dello Stato, assegnando alla vedova una pensione colla quale se essa ha figli minori potrà mantenerli.

Ed io rispondo: vuol dire adunque che le è assegnata una pensione in moltissimi casi troppo larga, perchè se figli minori non ha, non è obbligata a mantenerli; e quindi le è dato più del necessario. Ecco in sostanza in che sta il mio argomento: non vedo equità di trattamento fra la vedova che il marito ha lasciata senza figli o con soli figli maggiori, e la vedova rimasta coll'obbligo di mantenere figli minori. O la pensione è troppo grande, se data in misura da provvedere in ogni caso come se ci fossero figli minori, o se data supponendo che figli minori non ci siano, sarà troppo tenue quando figli minori ci saranno di fatto.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Commissario Regio. Io credo che la questione sollevata dal Senatore Paleocapa si riferisca piuttosto all'articolo 22 che al 21. Difatti all'articolo 21 non si fa che dichiarare il diritto che ha la vedova dell'impiegato alla pensione, e il diritto medesimo che ha la prole orfana dell'impiegato. Non si parla in quest'articolo della quota di pensione che viene alla vedova, od alla prole attribuita, ma se ne parla invece all'articolo 22.

Quanto all'articolo 22 vi è poi differenza sostanziale tra il progetto ministeriale, e quello dell'Ufficio centrale, perchè nel progetto ministeriale entrandosi appunto nelle viste del Senatore Paleocapa si faceva distinzione di due casi. Nel caso in cui sia rimasta superstite soltanto la vedova si proponeva d'accordarle una quota di pensione eguale al terzo della pensione che aveva il marito, e nel caso in cui vi sia ancora prole superstite nelle condizioni espresse nel 2° alinea del precedente articolo, la quota di pensione dal terzo si aumentava alla metà.

L'Ufficio Centrale adotta un sistema più rigoroso,

cancella la distinzione accennata di sopra, e propone che la quota di pensione indistintamente in tutti i casi non ecceda il quarto di quella di cui godeva il marito. Ma, ripeto, questa discussione potrà essere opportuna quando si giungerà all'art. 22.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Vi rinunzio, perchè il mio scopo era di dire appunto quanto fu detto dal Commissario Regio.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Non abuserò dell'indulgenza del Senato per ritornare sulle osservazioni che ho già prima sviluppate; dirò solo che le risposte date dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale non mi rimuovono dalla mia sentenza, e per concludere propongo che in linea d'emendamento il Senato mantenga la redazione del 2° alinea dell'articolo 21 del progetto ministeriale concepito così:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli sieno di età minore, e le figlie nubili. »

Presidente. Abbia la compiacenza di trasmettermi scritto il suo emendamento.

(Il Senatore Vacca trasmette il suo emendamento.)

Presidente. L'emendamento del sig. Senatore Vacca è concepito in questi termini:

« Il Senatore Vacca aderendo all'emendamento dell'art. 21 del progetto presentato dal Commissario Regio, propone in via di emendamento che sia mantenuta la redazione del secondo alinea del progetto ministeriale. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola sullo stesso articolo per una sola osservazione. Temerei che le parole « per conseguenza immediata » potessero essere una restrizione del concetto che il Senato ha adottato colla nuova redazione dell'art. 2.

Io credo veramente che la condizione nella quale la vedova, secondo l'ultima frase della prima parte dell'articolo, è ammessa a godere il diritto della pensione, sia identica a quella stabilita dall'art. 2 per l'impiegato, ogni qual volta l'inabilità al servizio proviene da infermità o ferite riportate in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Temerei, dico, che la parola *immediata*, che deve avere un senso, poichè un onorevole Senatore, che oggi non vedo presente alla seduta, ne aveva fatto testo di una proposta da aggiungersi all'articolo 2, producesse uno sconcio. Pregherei quindi Senato di toglierla e sostituire tutto al più, se si crede, un rimando all'art. 2.

Desidererei sentire l'opinione del signor relatore su questo dubbio.

Senatore Jacquemond, relatore. Secondo il mio modo di vedere, e dico il mio modo di vedere perchè

non ho avuto il mezzo di sentire l'avviso degli altri membri dell'Ufficio Centrale, io osserverò che nel concetto del progetto il caso previsto nell'art. 21 era correlativo all'articolo 2; ma questo articolo fu variato dal Senato in modo più largo. Il Senato vedrà se voglia mantenere la stessa larghezza nell'art. 21.

Senatore Lauzi. Insisto perchè venga tolta la parola immediata.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Io dubito che non abbia da essere tra l'art. 2 e questo che siamo discutendo, la correlazione che si vorrebbe.

L'art. 2, se ben rammento, poichè non ho sotto gli occhi i precisi termini della redazione definitiva accettata dal Senato, ma credo ricordarmi a sufficienza della sostanza, l'art. 2, ripeto, stabilisce un rapporto assai largo tra la causa del servizio e l'effetto dell'inabilitazione a proseguire in esso.

In questa sede della legge credo invece che si abbia bisogno di stringere maggiormente quel rapporto, per evitare che la disposizione del termine biennale del matrimonio venga a mancare per troppo larghe interpretazioni, ed in casi che siano fuori dello spirito della legge.

Io non dissimulo che quando si discusse intorno all'art. 2, l'animo mio provò qualche esitazione ad accettare una redazione che teneva assai largo il rapporto tra causa del servizio, ed effetto della inabilitazione; ma mi acquietai alla proposta quando mi parve di dover ritenere che nella tabella degli impiegati, ai quali si accordava un aumento nel computo degli anni del servizio, non avrebbero figurato coloro che risiedono nei luoghi di malaria.

Io resi conto a qualcuno privatamente, prima di trattenerlo il Senato in formali proposte, del desiderio di estendere il beneficio di tale aumento anco agli impiegati delle maremme, ed ebbi a cedere alle opposte difficoltà di stabilire in un gran regno e con tante varietà di luoghi le condizioni di una permanenza più o meno pericolosa, e vi cedei anco perchè gli impiegati delle maremme avrebbero trovato nella comprensione abbastanza larga dell'art. 2, modo di avere un trattamento eccezionale quando per causa di malattie contratte in luoghi di mal aria, fossero resi inabili a continuare nel servizio; così come mi adattai a non proporre un trattamento speciale per gli impiegati delle maremme, lasciai ogni esitazione intorno ai dubbii della soverchia larghezza di rapporto che si ammetteva nell'art. 2 tra la causa del servizio e l'effetto della inabilitazione; ma oggi che quella stessa larghezza vorrebbe qui richiamarsi, io credo di dover far notare al Senato i pericoli di questo richiamo.

Noi ora abbiamo bisogno di stabilire un rapporto strettissimo tra la causa del servizio, e l'effetto della morte dell'impiegato, perchè la dispensa del termine biennale del matrimonio non si faccia in ogni caso di-

pendere da un giudizio opinativo della massima incertezza, ed avvenga che con matrimoni serotini e fatti in estremi momenti si facciano legati a favore di benemerite sul tesoro nazionale. Né sono queste ipotesi fantastiche, ma trovano qualche riscontro nella esperienza. Lascio poi la estimazione di queste osservazioni alla saviezza del Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. A me pare che fra l'articolo 2 e la prima parte dell'articolo 21 non vi sia correlazione.

Nell'articolo 2 è dichiarato in quali casi l'impiegato possa aver diritto alla pensione di riposo prima di aver raggiunto il numero degli anni di servizio stabilito per legge; ed è detto che queste cause sono le ferite riportate, o le infermità contratte in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Nell'articolo 21 si parla unicamente dei casi in cui la vedova possa aver diritto a pensione. Le condizioni che si richieggono perchè la vedova possa aver un tal diritto sono due: la prima è che il marito avesse già conseguita la pensione, oppure che fosse morto col diritto ad averla.

La seconda condizione è che il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima che il marito abbia cessato dal servizio.

Ora quando esista la prima condizione cioè che il marito avesse già conseguita la pensione, o avesse già acquistato diritto a conseguirla, è evidente che la vedova potrà esercitare questo medesimo diritto in tutti i casi, e quindi anche in quello contemplato dall'art. 2, cioè quando il marito poteva essere collocato a riposo per inabilità derivante dall'esercizio delle sue funzioni.

Ma in questo come negli altri casi è sempre necessario che concorra la seconda condizione, che il matrimonio sia stato contratto due anni prima della cessazione del servizio del marito. A questa condizione però nell'articolo 21 si fanno alcune eccezioni, tra le quali è la seguente: se la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

Quest'eccezione dunque si riferisce unicamente alla seconda condizione necessaria perchè la vedova possa avere diritto a pensione.

Da ciò sembra che non vi sia effettivamente nessuna relazione logica tra il caso espresso nell'articolo 2 e quello di cui all'articolo 21. Ed io trovo che precisamente nel caso dell'articolo 21 si debba essere molto più rigorosi che non conveniva esserlo in quello dell'articolo 2.

Nel caso dell'articolo 2 si trattava del diritto a pensione di un impiegato che era diventato inabile per ferite riportate, per inabilità derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. Nel caso dell'articolo 21 si tratterebbe di concedere diritto a pensione alla vedova, la quale non potrebbe averlo perchè il suo matrimonio non ha la data di due anni anteriori alla cessazione del servizio

del marito. Si tratterebbe di ampliare un favore concedendo diritto a pensione alla vedova in un caso in cui per regola non lo avrebbe. È quindi ben naturale che la legge sia molto più rigorosa, richiedendo che la morte del marito sia stata conseguenza immediata del servizio.

Non trovando dunque verun nesso tra l'articolo 21 e l'art. 2, e trovando anzi ragionevole che nel caso dell'art. 21 si usi una severità maggiore di quella che era ragionevole di usare nel caso dell'art. 2, propongo e insisto perchè si mantenga la parola *immediata* nel modo come è stato proposto nel progetto ministeriale accettato dall'Ufficio Centrale.

In tal modo non si arreca punto restrizione al diritto della vedova; ma le si concede invece maggior favore e più ampio beneficio.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. A me pare che debba mantenersi la parola *immediata*.

Questo articolo ha per iscopo di dare incoraggiamento agli impiegati dicendo loro: se per causa immediata del servizio verrete a morire, i diritti delle vostre vedove e dei figli saranno maggiori di quelli che avrete, qualora per causa non immediatamente dipendente dal servizio veniste a morire. Nello stesso modo che in altre leggi s'introdussero disposizioni eccezionali, per esempio per i militari, tuttavolta che muoiono sul campo di battaglia, ed il trattamento è diverso se la morte non avviene sul campo di battaglia, è conveniente una disposizione simile per gli impiegati.

Ma qualora non si usasse la precauzione d'inserire nella legge la parola *immediata* che cosa avverrebbe?

Avverrebbe una specie di litigio continuo; poichè alla morte di ogni impiegato, è facile che si venga sempre dicendo: questo impiegato è morto in conseguenza del servizio sostenuto, poichè inevitabilmente il servizio logora la vita, e logorandola finisce colla morte. Motivo per cui parmi di tutta necessità, onde evitare gravi inconvenienti, e pareggiare fino ad un certo punto la condizione degli impiegati civili alla condizione dei militari, si dichiara che la sola morte per immediata causa del servizio possa dar diritto alla pensione come è proposto in questo articolo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Le chiarissime spiegazioni date dal sig. Commissario Regio mi hanno persuaso; desumo da esse che se il defunto impiegato si trovava già nella posizione fatta dall'articolo 2 per cui avesse diritto alla pensione, verrebbe pure il diritto alla pensione per la moglie; e che la causa della *conseguenza immediata* non è che restrittiva e correttiva di quella parte della disposizione che esige il matrimonio biennale, e che quindi in ultima analisi è più favorevole che dannosa alla moglie, perchè la ammette in questo caso, ancorchè il matrimonio non abbia la data di due anni,

e che non abbia prole. Ritenute in questo senso le disposizioni della legge, non trovo più nessuna necessità di proporre il mio emendamento.

Presidente. Metterò ai voti separatamente le due parti di questo articolo.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Per una semplice spiegazione. Io ho fatto una osservazione su questo articolo, che forse non è stata trovata fuori di proposito, perchè lo stesso signor Commissario Regio ha detto che era semplicemente fuori di luogo, e che sarebbe venuta l'opportunità di discuterla quando si prenderà ad esame, mi pare, l'articolo 22; ed anzi egli ha soggiunto che la disposizione di quell'articolo tal quale era stato proposto dal Ministero avrebbe in certo modo soddisfatto alla mia osservazione. Io non ho sotto gli occhi l'articolo 21, ma prego il signor Commissario regio di guardare se quando esso fosse adottato tal quale è stato ultimamente modificato, si possa poi far luogo anche alla mia osservazione richiamando in vigore l'articolo 22 tal quale l'aveva proposto il Ministero e perciò il Commissario regio medesimo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Essendo l'articolo 22, indipendente affatto dall'articolo 21, qualora l'articolo 21 fosse approvato secondo l'ultima redazione, rimarrebbe sempre integra a proposito dell'articolo 22 la questione sollevata dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Difatti (non leggerò l'articolo 21, perchè è stato testè letto dall'onorevole signor Presidente), l'articolo 22 del progetto ministeriale è concepito così:

Art. 22.

« Allorchè è superstite soltanto la vedova, la quota di pensione che le spetta sarà eguale al terzo di quella di cui godeva o a cui aveva diritto il marito.

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell'impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell'articolo precedente, la quota sarà eguale alla metà. »

Le disposizioni di quest'articolo sono interamente distinte da quelle dell'articolo 21, e non verrebbero pregiudicate nel caso che l'articolo 21 fosse approvato nel modo come è stato proposto.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola per continuare...

Senatore Paleocapa. Non avendo l'articolo sotto gli occhi dubitavo che approvandolo rimanesse esclusa la possibilità di richiamare in vigore la redazione dell'articolo 22, secondo il progetto ministeriale.

Voci. No, no.

Senatore Paleocapa. In tal caso non ho per ora nulla da aggiungere.

Presidente. Dunque metterò ai voti separatamente le due prime parti di questo articolo 21, vale a dire la prima parte del progetto ministeriale, indi l'aggiunta

fattavi dal signor Commissario Regio e consentita dall'ufficio Centrale, in ultimo poi quella su cui cade l'emendamento proposto dal signor Senatore Vacca, sul quale mi riservo di domandare al Senato se lo appoggia.

Rileggo la prima parte dell'articolo per metterla ai voti (V. sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'articolo 21 voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo ora la seconda parte, vale a dire l'aggiunta del Commissario Regio (V. sopra.)

Chi approva questa seconda parte voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'ultima parte dell'articolo.

Ritiene il Senato che il Commissario Regio aveva combinato coll'Ufficio Centrale quest'ultima parte nei seguenti termini:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

Su questo il Senatore Vacca ha proposto un emendamento il quale consiste nel mantenere l'alinea del progetto ministeriale e così togliere la parola *inoltre*, in guisa che la condizione di minorità non venga pure ad applicarsi alle figlie.

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

(Appoggiato.)

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Se io ho ben compreso, l'emendamento del Senatore Vacca stabilirebbe che le figlie cessando di essere minori e continuando ad essere nubili per 20, 30, 40, 50 anni proseguirebbero a godere la pensione.

Questa cosa mi pare talmente esagerata, che credo non si possa ammettere.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Per verità non potrei accettare punto la critica che mi muove l'onorevole Senatore Arrivabene.

Parmi che egli non abbia tenuto conto di due importantissime osservazioni.

Primamente la figlia femmina è posta in condizioni meno favorevoli della prole maschia e in effetto vediamo che verificandosi il caso di collocamento in matrimonio innanzi di aver raggiunto la maggiore età, è chiaro che il godimento della pensione viene meno e così l'interesse finanziario da questo lato sarebbe liberato dall'onere, locchè non accade per il maschio a cui si continua il godimento della pensione sinchè abbia raggiunta l'età maggiore.

Prego di osservare inoltre che questa ipotesi, fatta dall'onorevole preopinante, che una figlia nubile possa rimanere per un tempo indeterminato a carico dell'erario pubblico, non credo che si possa ammettere per

un caso ordinario, ma che, essendo lo stato normale per le donne il maritaggio, l'eccezione sia precisamente la condizione di nubile a tempo indefinito.

Mi pare poi, dirò francamente, inconcepibile che il signor Senatore Arrivabene voglia appuntare questa mia proposizione di assurda, quando io invoco l'esempio della legislazione napoletana e di quella toscana che precisamente contengono queste norme equitative a sostegno del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. L'onorevole Senatore Arrivabene ha detto in altri termini, quello che io intendevo di dire. Bisogna guardarsi da questo sentimento di umanità spinto troppo oltre. Sovvenire alla prole orfana durante la minore età, lo comprendo, perchè non si potrebbe ammettere l'idea che tali individui fossero assolutamente abbandonati, quando non giungono oltre l'età minorenni, e questo credo sia quanto il sentimento di umanità, anche spinto, possa comportare ed autorizzare per legge. Pensate, Signori, quale condizione farete all'erario; perciocchè non è raro il caso che impiegati muoiano lasciando vedove con molta prole, e non è raro nemmeno il caso in cui le figlie trovino difficilmente marito, perchè, naturalmente se sono in povere condizioni hanno poca dote, e quindi ci è poca facilità di collocarsi in matrimonio. Epperò queste pensioni durerebbero un tempo infinito. È un carico nuovo. In sostanza la vedova non può avere diritto alla pensione che in quanto l'ebbe il marito, e ne goda pure la prole finchè è minorenni.

Signori, se andiamo ascoltando così la voce di umanità, noi estenderemo il soccorso del Governo ai nipoti, lo estenderemo quasi a tutta la società.

Convien guardarsi, dico, da questo sentimento, ed avere sempre in vista quello che è comunemente ammesso, ma non allargare soverchiamente, il che apporterà una spesa assai grave allo Stato in aggiunta a quella che già esiste presentemente. Quindi dimando che sia mantenuta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non dispiaccia al Senatore Vacca che per studio d'esattezza io dica che veramente non esiste nella legislazione toscana una disposizione che assicuri alla figlia dell'impiegato nubile il godimento della pensione in qualunque età.

Colla minore età cessa sempre la pensione della figlia, e se si marita prima degli anni 21, cessa pure la pensione, come viene proposto nel presente progetto di legge.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha ancora la parola come proponente.

Senatore Vacca. Ringrazio l'onorevole Senatore Duchoqué di aver voluto rettificare una nozione di fatto poco esatta, perchè mi era parso per verità discorrendo rapidamente i vari ordinamenti delle pensioni in To-

scana, che questa stessa regola, che è stata accolta dalla nostra legislazione napoletana, fosse anche stata imitata dalla più benigna legislazione toscana.

Rimarrà sempre vero, ed in ciò non ho timore di essere smentito, che dalla legislazione napoletana questo principio umanitario è stato accolto.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Vorrei solo aggiungere alle osservazioni già da altri fatte, che conviene ritenere che la pensione alle vedove, nel sistema di questa legge, si accorda, sieno esse povere o facoltose.

Il sistema proposto dall'onorevole Senatore Vacca avrebbe una qualche plausibilità quando per condizione del dritto alla pensione vi fosse quella della povertà, poichè allora si potrebbe almeno dire che le figlie saranno povere; ma se si adottasse l'emendamento proposto, ne avverrebbe che anche la figlia di un impiegato facoltoso godrebbe per tutta la vita della pensione che la legge le accorderebbe, locchè si scosta parmi dalla idea del preopinante, quella cioè di venire in soccorso alla misera condizione delle figlie povere nel caso di morte della madre.

Ora se l'onorevole preopinante vorrà avere presente questa circostanza, forse vedrà mancar di base i suoi argomenti e potrà per conseguenza esser forse condotto ad abbandonare la sua proposta.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Vi è il relatore che l'ha domandata prima: la parola è al relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non può assolutamente accettare l'emendamento del Senatore Vacca, il quale trasformerebbe la pensione accordata agli impiegati in un vero fidecommesso di terzo od almeno di secondo grado, cioè dal defunto impiegato alla vedova, e dalla defunta vedova alla figlia nubile, pensione che si potrebbe continuare sino a 70 anni dopo la morte dell'impiegato. Non è possibile che l'erario sopperisca a tutte queste pensioni; perciò io rifiuto il proposto emendamento.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. È già la terza volta.....

Senatore Vacca. Vi rinunzio.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Vacca concepito in questi termini:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli siano di età minore, e le figlie nubili. »

Chi approva questo emendamento sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'ultima parte dell'art. 21 secondo il progetto dell'Ufficio Centrale (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 21.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 22.

« La quota di pensione che spetta alla vedova od in difetto alla prole minorenni, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al quarto di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Per quanto mi tolga fede questa inflessibilità sistematica dell'interesse fiscale, che si vuol mettere al disopra d'ogni rispetto e giustizia morale e di equità, tuttavia io non posso non combattere l'emendamento recato dall'ufficio Centrale all'articolo proposto dal Ministero.

Ravvicinando i due articoli è manifesto che l'emendamento dell'Ufficio Centrale induce due varianti importantissime.

La prima sta nella misura della quota della pensione da attribuirsi alla vedova.

Il Ministero, con questo progetto, tenendosi nella via mezzana, aveva creduto di fissare la quota della pensione delle vedove al terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

L'Ufficio Centrale, per l'opposto, la riduce alla misura del quarto.

Ora io domando quali ragioni valgano a giustificare codesta riduzione dal terzo al quarto, quali siano i motivi dirigenti l'Ufficio Centrale.

Io non ne trovo altri fuorchè l'argomento tratto dall'esempio della legge sulle pensioni militari che ha seguito tali norme.

Da qui s'inferisce, che sarebbe conturbare i principii dell'uguaglianza laddove la quota, che è stata adottata dalla legge sulle pensioni militari si volesse elevare al terzo a beneficio delle vedove degli impiegati civili.

Io non ripeterò gli argomenti, che ho esposto testè intorno al valore di questo esempio della legge sulle pensioni militari; dirò solo, che il principio d'uguaglianza lo rispettiamo, ma vogliamo l'uguaglianza del favore, non già quella del danno e del sacrificio. E qui io domando al Senato qual caso potrà meritare maggior favore, maggiori simpatie, maggiori riguardi pietosi che quello di esseri infelicissimi cui viene rapito in un giorno il padre, il marito, la guida, il sostegno, il dispensatore del pane quotidiano? E mi sia lecito in tale argomento tornare all'esame comparativo delle altre legislazioni d'Italia.

Comincio dal Napolitano.

Il sistema napolitano attribuiva alla vedova, a titolo di pensione, il sesto sullo stipendio che godeva il ma-

rito: senonchè il diritto della vedova sorgeva dopo un ventennio di servizio del marito: epperò negli effetti riesciva assai più benigna la concessione.

Che cosa dirò poi del sistema toscano che accordava il sesto alla vedova sullo stipendio del marito dopo un decennio di servizio, ed il terzo sullo stipendio stesso dopo un ventennio!

Io domando se a fronte di questi sistemi, di queste discipline assai più larghe, assai più generose sarebbe permesso di lesionare su quanto ha accordato il progetto ministeriale.

Io non potrò adunque che sostenere il progetto ministeriale, e mi dorrebbe assai che l'onorevole Commisario Regio mi potesse lasciar solo a difenderlo invertendo le parti, lasciando a me la difesa del suo progetto e a lui l'abbandono (ilarità.)

Questo non basta. Passo al secondo alinea dell'articolo 22 ministeriale, che è scritto così:

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell'impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell'articolo precedente, la quota sarà eguale alla metà. »

Qui ricorrono le osservazioni già antecedentemente avute da una voce molto più autorevole della mia,

quella cioè dell'onorevole Senatore Paleocapa, il quale si preoccupava di questa mutilazione dell'Ufficio Centrale, la quale è ingiusta, e gli lasciava dire: ma come vorreste voi credere di adeguare e confondere i due casi? come vorreste trattare alla stessa stregua la vedova che vive sola e la vedova che si trova in concorrenza colla prole superstite?

A me pare, o signori, di non potersi muover dubbio sulla giustizia di quest'osservazione, ed io senza abusare dell'indulgenza del Senato, confido pienamente che sarà mantenuto l'articolo ministeriale che io propongo in via di emendamento.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Scorgo essere scarso il numero dei Senatori e non esservi neppure più la maggioranza dell'Ufficio Centrale, epperò rimando a domani il seguito della presente discussione.

Prego il Senato di convenire mezz'ora prima, e così al tocco e mezzo in conferenza privata e quindi alle due in adunanza pubblica per la continuazione di questa discussione.

La parola è riservata al Senatore Paleocapa.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).